

REGOLAMENTO (CE) N. 1769/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽²⁾, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(2) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾, che si applica alle istituzioni e agli organismi comunitari, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, recepita nel diritto nazionale, che si applica agli Stati membri, tutelano il diritto al rispetto della vita privata delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3) Gli eventuali dati personali contenuti nelle informazioni raccolte nell'ambito del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ devono essere trattati nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 che prevede, in particolare, che gli interessati devono essere informati dei loro diritti, compreso il diritto di ottenere, a richiesta, la comunicazione dei dati personali, il diritto di rettificare dati personali inesatti o incompleti e il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati. A norma dell'articolo 248, paragrafo 3, del trattato, la Corte dei conti europea ha il diritto di accedere alle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95 e può trattare i dati personali nel rispetto del disposto dell'articolo 5, lettera b), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(4) Per attuare le verifiche nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il diritto di accedere alle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95 e può trattare i dati personali nel rispetto del disposto dell'articolo 5, lettera a), e dell'articolo 7, punto 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

(5) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di sorveglianza e di previsione sono attualmente stabiliti dal regolamento (CE) n. 2390/1999. Appare opportuno adattare il suddetto regolamento.

(6) A seguito di cambiamenti nella nomenclatura del bilancio e al fine di mantenere ottimale e aggiornato il trasferimento di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è necessario modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2390/1999 a decorrere dal 16 ottobre 2004.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1747/2003 (GU L 259 del 10.10.2003, pag. 1).